

**REGOLAMENTO- STATUTO
CENTRO EUROPEO PER STUDI TEORICI IN FISICA NUCLEARE E SETTORI
COLLEGATI - (ECT*)**

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

PREAMBOLO

Il Centro Europeo per studi Teorici in Fisica Nucleare e Settori Collegati (ECT*) è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler (FBK) in data 17/10/2008 quale centro che opera senza soluzione di continuità rispetto all'iniziativa deliberata da ITC il 17 Dicembre 1992 che istituiva l'ECT* il 1 Gennaio 1993. Il presente documento aggiorna lo statuto di ECT* e lo rende compatibile con il regolamento di FBK che amministra il Centro.

Su nomina dell'European Science Foundation, ECT* è membro istituzionale del Comitato ESF-Expert NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee). L'associazione a, e la rappresentanza in, NuPECC è regolata secondo lo Statuto di NuPECC.

Il Centro conduce autonomamente le attività come da programma pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di FBK, curando di operare in modo coerente e coordinato nel quadro delle scelte generali della Fondazione.

Art. 1 FINALITA'

L'ECT*, di ispirazione europea, opera in un contesto di Università e Laboratori Europei ed ha i seguenti scopi e finalità:

- a) promuovere la ricerca su problemi specifici e alla frontiera dello sviluppo contemporaneo della Fisica Nucleare Teorica;
- b) favorire i contatti interdisciplinari fra la Fisica Nucleare e i campi ad essa più vicini come la Fisica delle Particelle Elementari, l'Astrofisica, la Fisica della Materia Condensata e la Fisica Quantistica dei Piccoli Sistemi;
- c) incoraggiare i giovani ricercatori di valore dando loro la possibilità di partecipare alle attività dell'ECT*, organizzando progetti di formazione e favorendo una rete di contatto fra giovani ricercatori;
- d) rafforzare i legami fra gli studi Teorici e gli studi Sperimentali.

Per realizzare i propri scopi l'ECT* opera fra l'altro con:

- a) la creazione e l'incremento di una biblioteca specializzata;
- b) l'allestimento di adeguati mezzi di calcolo collegati con i Centri di Calcolo nazionali ed internazionali;
- c) interventi ed iniziative atti a facilitare un efficace collegamento tra l'ECT* e le altre Istituzioni Scientifiche Europee e mondiali;

- d) interventi ed iniziative atti a facilitare soggiorni di ricerca e di insegnamento di breve, medio e lungo periodo;
- e) la pubblicazione di atti che documentino le attività dell'ECT*;
- f) qualunque altra iniziativa che possa essere ritenuta idonea alle finalità dell'ECT*.

Art. 2 DIRETTORE

Il direttore è responsabile per l'operatività del Centro. Egli viene individuato dal Consiglio Scientifico di ECT* e formalmente nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato triennale passibile di un solo rinnovo.

Il direttore di ECT* non fa parte del Consiglio Scientifico di ECT*.

Il direttore rappresenta ECT* in NuPECC, di cui è membro a tutti gli effetti.

Egli implementa i programmi scientifici definiti dal Consiglio Scientifico su base annuale o pluriennale, come indicato nel successivo art. 4.

A tale figura spettano, oltre alla più ampia autonomia di iniziativa per promuovere l'attività del Centro -così come approvata dal Consiglio - i poteri, i compiti e le responsabilità riconducibili alla gestione del budget di cui il centro è assegnatario, alla fruizione dei beni e degli strumenti ad esso pertinenti, al coordinamento del personale in esso operante.

Nella sua veste, presenta al CdA della Fondazione le progettualità, gli obiettivi ed il relativo piano di spesa. Tiene i rapporti con gli enti nazionali, europei ed internazionali collegati all'ECT*. Presenta una relazione annuale sull'andamento dell'ECT*. E' responsabile per la diffusione delle notizie relative all'ECT* e per l'eventuale pubblicazione degli atti della relativa attività scientifica.

Egli opererà in coerenza con lo statuto e i regolamenti amministrativi di FBK, potendo altresì autorizzare spese in economia per servizi e forniture concludendone i relativi contratti e attribuire incarichi professionali sino ad un importo di trentamila euro.

Il direttore del Centro ha la responsabilità di organizzare le attività in conformità con gli standard di sicurezza imposti dalle norme.

Art. 3 VICEDIRETTORE

Il Direttore propone al CdA un Vicedirettore, che lo sostituisca nei casi di assenza ed impedimento, nonché svolga i compiti da lui delegati. Il Vicedirettore non può essere membro del Consiglio Scientifico di ECT*.

Art. 4 CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico di ECT* è composto da eminenti Scienziati in un numero variabile da sei a nove membri. Di questi, fino ad otto sono identificati come segue: il Consiglio Scientifico in carica consulta preliminarmente gli Affiliati di ECT* per dei suggerimenti, quindi formula una proposta motivata che sottomete all'European Science Foundation attraverso il NuPECC per l'approvazione. Il NuPECC identifica un ulteriore membro, con funzioni di membro di collegamento. Dopo l'approvazione da parte di ESF-NuPECC, il Direttore comunica i nominativi del Consiglio Scientifico al CdA per la nomina.

Ciascun membro dura in carica, dalla data di nomina del CdA, 3 anni non rinnovabili.

Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il Presidente che lo convoca e presiede. Il mandato del Presidente eletto è biennale.

Il Consiglio Scientifico si riunisce non meno di due volte all'anno e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Scientifico può essere convocato su richiesta di almeno due dei suoi membri; per la validità delle sedute è richiesta la presenza di non meno dei 2/3 dei membri.

Il Consiglio Scientifico è organo interno di ECT* e come tale assolve a funzioni che non interferiscono in alcun modo con le competenze del Comitato Scientifico della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio Scientifico:

- approvare, su base annuale, il programma dell'attività scientifica, con le relative previsioni di spesa di massima e di impegno del personale;
- stabilire progetti di ricerca e programmi pluriennali;
- approvare eventuali variazioni programmatiche e di spesa proposte dal Direttore;
- attivarsi in ogni modo per ottenere, da istituzioni scientifico-amministrative nazionali ed europee, ulteriori risorse economiche;
- individuare il Direttore e proporlo al CdA per la nomina.

Art. 5 RICERCATORI AFFILIATI

Gli affiliati sono scienziati che detengono una posizione in Università o Laboratori mondiali coinvolti nelle attività scientifiche di ECT* e che si sono registrati all'ECT*.

Gli affiliati vengono sentiti in merito alla la definizione degli indirizzi programmatici del Centro e circa l'identificazione degli scienziati da individuare per il Consiglio Scientifico.

L'affiliazione è rinnovata ogni tre anni.

Art. 6 VALUTAZIONE

Nell'andamento delle attività di FBK rimane centrale la valutazione della ricerca: è fatto carico al Direttore del Centro rendere disponibili al CdA ed agli altri organi FBK i dati necessari.

ECT* trasmetterà a FBK anche i risultati delle proprie valutazioni supplementari richieste dalle agenzie finanziatrici esterne secondo gli accordi in essere.

Art. 7 COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA

Il Regolamento del Centro si intende automaticamente modificato nel caso in cui vi siano modifiche di legge, statutarie o dei Regolamenti amministrativi FBK.

prof. Andrea Zanotti
Presidente FBK
FIRMATO IN ORIGINALE

Prof. Achim Richter
Direttore Centro ECT*
FIRMATO IN ORIGINALE